



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFFICIO III- IX

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento
Assessorato all'Agricoltura
P.A. Bolzano

UVAC
Loro Sedi

IZS
Loro Sedi

Istituto Superiore di Sanità
Sede

e.p.c.

Associazioni di Categoria
Loro Sedi

Prot. DGVA/IX/36420/P
I.6.a.2

23 NOV 2004

Oggetto: contaminazione da Cadmio in fegati equini. Estensione misure cautelari.

Si fa seguito alla nota prot. DGVA/IX/31422/P I.6.a.2 del 15 ottobre 2004 riguardante la raccomandazione ai Veterinari Ufficiali che operano nei macelli, di applicare le misure previste dall'art. 9, comma 3, lettera d), del D.Lgs 18 aprile 1994, n. 286, anche ai fegati e reni di equini di età inferiore ai due anni, provenienti dalla Polonia. La raccomandazione è stata motivata con l'elevata e diffusa contaminazione riscontrata, con il sovraccarico di attività da parte dei laboratori di analisi e con la reciprocità rispetto ad un provvedimento adottato dalle autorità polacche sul proprio territorio. Al riguardo si fa presente che le autorità Polacche, hanno rettificato quanto precedentemente comunicato con nota del 5 ottobre 2004, dichiarando che, sulla base di una normativa nazionale in vigore dal 2004, i fegati e i reni di equini sono considerati inadatti al consumo umano solo quando provengono da animali di età superiore ai 2 anni che derivano da un

territorio nel quale sono stati riscontrati livelli di Cadmio superiori ai limiti di legge polacchi; le autorità polacche hanno inoltre precisato che i fegati e i reni di equini di età inferiore ai 2 anni sono invece di libera commercializzazione sul territorio polacco e negli altri Paesi comunitari e per tali organi, non è stato stabilito alcun limite di azione per il Cadmio.

Premesso quanto sopra si ritiene necessaria un'ulteriore valutazione della problematica alla luce dei seguenti elementi:

- Non esiste un'armonizzazione comunitaria dei limiti d'azione per il Cadmio nel fegato degli equini. Infatti il Regolamento (CE) n.466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001, che fissa un limite d'azione di 0,5mg/kg per il Cadmio nel fegato di bovini, ovini, suini e pollame, non contempla il fegato di equini. A livello nazionale, tale limite è stato esteso anche al fegato equino, per analogia con le altre specie animali.
- Sulla base di quanto comunicato dalle autorità polacche sarebbe possibile la spedizione verso l'Italia di fegati e reni equini non conformi ai requisiti stabiliti dal Piano Nazionale Residui italiano; tale evenienza, considerata la mancata armonizzazione comunitaria della materia, potrebbe essere possibile anche da altri Paesi comunitari.
- Dall'analisi dei dati ottenuti nel 2002 e nel 2003 in applicazione del Piano di Monitoraggio del Cadmio nei fegati equini, eseguito nell'ambito del Piano Nazionale Residui, è rilevabile una diffusa ed elevata contaminazione dei fegati di equini di origine nazionale e di età inferiore ai due anni. Infatti, per tale matrice è risultato non conforme il 33% dei campioni analizzati nel 2002 ed il 24% di quelli del 2003.
- Tali risultati appaiono preoccupanti e meritevoli di attenzione, e impongono un'opportuna valutazione a livello comunitario per rivedere ed armonizzare le disposizioni attualmente in vigore.

Per quanto fin qui detto, a titolo precauzionale, si raccomanda di escludere dal consumo umano tutti i fegati e i reni di equini, indipendentemente dall'età e dall'origine geografica degli animali (nazionale, altri Paesi comunitari o Paesi terzi), ad eccezione dei soli organi per i quali, a seguito di esplicita richiesta di un operatore commerciale che intenda procedere alla loro commercializzazione, un controllo analitico ufficiale dia esito favorevole.

Nel contempo, questa Direzione Generale inoltra una richiesta di parere alla Commissione Europea perchè si esprima sulle misure sanitarie cautelari adottate dall'Italia e perchè valuti l'opportunità dell'adozione a livello comunitario di un provvedimento di armonizzazione della materia, per evitare differenti livelli di tutela sanitaria e distorsioni del mercato.

Si invitano gli Assessorati Regionali alla Sanità a voler informare di quanto sopra le Aziende Sanitarie Locali del territorio di competenza nonché gli Enti ed operatori interessati.

Il Direttore Generale

Celso Fiori

sp/ado

ld